ISTRUZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA STAMPA...

ISTRUZIONE

PER L' ATTIVAZIONE

DEL REGOLAMENTO SULLA STAMPA

del 27 maggio 1852

VENEZIA
DAL PRIVIL. STABIL. DI GIUSEPPE ANTONELLI
TIP. DELL' I. R. LUOGOTENENZA E DEGLI U. RR. UFFICI
DELLE PROVINCIE VENETE — 1852

Ordinanza

DELL' I. R. MINISTRO DELL' INTERNO, DELL' I. R. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E DEL PRESIDE DEL SUPREMO DICASTERO DI POLIZIA, CON CUI VIENE EMESSA L'ISTRUZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA STAMPA.

Dagli II. RR. Ministeri dell'Interno e della Giustizia e dall'I. R. Supremo Dicastero di Polizia venne emessa la qui unita Istruzione per l'attivazione del Regolamento sulla stampa, la quale si comunica alle Autorità ed Organi incaricati della esecuzione del detto Regolamento per la conforme osservanza.

Vienna li 18 Agosto 1852.

BACH m. p. KRAUSS m. p. KEMPEN m. p.
T. M.

I doveri delle Autorità e degli Organi incaricati della esecuzione del Regolamento sulla stampa consistono

Nel mantenere in osservanza le disposizioni formali dalla detta legge intorno all'edizione e diffusione di stampati nell'interno della Monarchia e la loro introduzione dall'Estero.

Nel sorvegliare il contenuto degli stampati che escono alla luce nell'interno della Monarchia o provenienti dall'Estero.

Nel tenere in evidenza ed eseguire i divieti emanati od altre restrizionali misure amministrative, e per ultimo nell'incamminare gli atti preparatorii della procedura giudiziaria e mantenere in osservanza le determinazioni penali contenute nello stesso Regolamento sulla stampa, secondo il disposto della detta legge.

Nella esecuzione di queste pratiche d'ufficio, le Autorità ed Organi suddetti dovranno aver presenti in ispecialità le norme che seguono.

§ 1.

S'intende da sè che il disposto del § 2 del Regolamento sulla stampa circa ai requisiti esterni di ogni prodotto tipografico, si riferisce soltanto agli stampati venuti in luce nell'interno della Monarchia. Riguardo agli stampati esteri, pei quali in altri stati vigono norme in qualche parte divergenti, non dovrà

muoversi alcuna difficoltà per le indicazioni esterne, purchè le medesime siano conformi alle leggi vigenti nel luogo della produzione; in ogni caso però, deve apparire sullo stampato il nome del tipografo od imprenditore dalla stampa, ed il luogo della edizione

§ 2

La consegna degli esemplari di prova ordinata al § 3 del Regolamento sulla stampa, servirà ad un tempo di controlleria per la spedizione degli Esemplari d' obbligo prescritta al § 4.. A tale scopo, l' I. R. Autorità designata al §. 3 istituirà un esatto elenco di tutti gli esemplari di prova ad essa consegnati da tenersi aperto per la continua ispezione e confronto da parte delle persone o biblioteche aventi diritto di ricevere gli esemplari d' obbligo. Gli stampati periodici verranno registrati nell' elenco non già numero per numero, ma soltanto una volta per trimestre, indicando le epoche della loro pubblicazione. Cessando la pubblicazione di uno stampato periodico, se ne farà del pari annotazione in questi elenchi.

Alla fine di ciascun mese si spediranno copie dei medesimi al Ministro dell' Interno ed al Preside del Supremo Dicastero di Polizia col tramite del Luogotenente.

§ 3.

Gli esemplari di prova depositati presso le I. R. Autorità di pubblica sicurezza e presso i Procuratori di Stato, saranno per ora inventariati e custoditi come proprietà d' ufficio. Riguardo alla ulteriore destinazione dei medesimi, sarà emanata un' apposita normale.

§ 4.

Affinchè gli esemplari d' obbligo da spedirsi a termini del § 4. del Regolamento sulla stampa possano fruire della esenzione della tassa di porto, dovranno essere designati come tali sopra l' involto.

L' esenzione della tassa di porto si estende anche agli aven-

lnali rinvii di stampati; inoltre alla spedizione dello ricevute, che si rilasciano dalle Biblioteche al mittente, ed ci reclami relativi alla consegna degli esemplari d' obbligo.

§ 5.

Per l' osservanza del § 5. del Regolamento sulla stampa, si unisce in appendice *A*, un riassunto delle prescrizioni sull'industria relativa alla produzione ed al commercio di stampati. A.

Gli esercenti ivi indicoti, inoltre le biblioteche circolanti ed i gabinelti di lettura, dovranno essere rigorosamente sorvegliati riguardo al loro esercizio dalle Autorità politiche, e dove esistono autorità di polizia, da queste ultime.

I loro depositi di libri potranno di quando in quando essere sottoposti ad una revisione.

§ 6.

Le licenze di vendita da accordorsi giusta il §. 8 del Regolamento sulla stampa, si estenderanno secondo la modula unita in appendice B. B.

Nell'accordare licenze per la vendita di Gazzelle, i Luogotenenti prenderanno in considerazione non solo il bisogno locale, l'opportunità della situazione, e la fiducia di cui è meritevole il petente, ma ben anche la tendenzo del periodico per la cui diffusiona viene provocala una tale facilitazione. Nel rilascio di simili licenze si dovrà di preferenza avere riguardo ai venditori di generi di privativa e carta bollata, ed inoltre ai collettori delle lettere d'impostazione.

Le licenze per la vendita di preghiere, imagini di Santi, ecc. che vengono rilasciate dalle II. RR. Delegazioni o dalle Autorità di polizia,non possono in verun caso estendersi alla vendita di scritti periodici e segnatamente di scritti politici. Gli esercenti indigeni autorizzali al commercio di libri non abbisognano di alcuna speciale licenza per intervenire alle fiere annuali coi libri di loro spettanza. In ogni modo, si ricorda doversi far luogo alla

concessione di questa due specie di licenza con precauzione e parsimonia, e soltanto in caso di comprovato urgente bisogno.

§ 7.

Nelle concessioni per l'edizione di stampati periodici (§ 10 del Regolamento sulla stampa) si esprimeranno ogni volta esattamente i limiti dell'accordato permesso, e si invigilerà rigorosamente affinchè questi non vengano trasgrediti in qualsiasi modo. Il caso di dover provocare una concessione dal Supremo Dicastero di Polizia si verifica tosto che viene riconosciuto, che uno stampato periodico è obbligato a cauzione, e perciò anche quando l'obbligo della cauzione nasca successivamente in conseguenza d'una punizione (§ 15 del Regolamento sulla stampa).

Quindi uno stampato periodico riconosciuto obbligato a cauzione, non potrà senza tale concessione venire in luce, e caso che vi fosse già venuto, non potrà esserne continuato la pubblicazione.

§ 8.

Nei casi preveduti dal § 22 del Regolamento sulla stampa, potrà dal Luogotenente essere proposta al Supremo Dicastero di polizia la revoca della concessione, ogni qualvolta siansi fatte precedere infruttuosamente due ammonizioni in iscritto e la pericolosa tendenza dello stampato periodico giustifichi sufficientemente una tale misura.

Non è però necessario che alla revoca assoluta della concessione preceda una condanna di temporaria sospensione.

Il Luogotenente che in casi urgenti fa uso della facoltà attribuitagli di proibire uno stampato non periodico (§ 22 del Regolamento sulla stampa) deve farne tosto rapporto al Supremo Dicastero di Polizia, e contemporaneamente darne partecipazione agli altri Luogotenenti, onde si possa impedire ogni ulteriore diffusione dello stampato fino all emanazione di un divieto generale.

§ 9.

Fra i doveri speciali delle Autorità di Polizia, avvi quello di rivedere attentamente i libri provenienti dall'estero. La revisione degli stampati per viste di polizia deve eseguirsi in occasione delle pratiche doganali, e quindi per ora non può aver luogo se non presso gli uffici doganali principali di I. Classe, dove sarà da destinare per questo ramo di servizio un apposito opportuno locale.

Perciò i colli di libri e le spedizioni sotto fascia, ecc., provenienti dall'estero, sia che vengano inoltrati colla posta o con altri mezzi, dovranno dal confine essere assegnati pel loro trattamento ai detti uffici doganali principali, non rimanendo esclusi da tale assegnamento, se non quegli stampati periodici che godono della associazione postale.

In caso di fondato sospetto di una defraudazione possono, dietro ordine speciale del Capo dell'Autorità politica o di polizia, venire aperte e visitate anche le spedizioni di libri nell'interno della Monarchia, che non sono soggette ad alcun trattamento doganale.

§ 10.

Pel servigio della revisione dei libri sarà istituito presso ogni Direzione di Polizia, un'apposita Commissione. Gli Impiegati a ciò idonei verranno dal Supremo Dicastero di Polizia destinati particolarmente a questo ramo di servigio.

§ 11.

Nella revisione dei colli di libri si dovranno sbrigare prima di ogni altra e con tutta la possibile sollecitudine quelle spedizioni che sono accompagnate da regolari fatture o note delle opere contenutevi. Si terranno indietro per farne una visita più attenta a più rigorosa quelle spedizioni:

a) il cui mittente ha già più d'una volta dato motivo ad obbiezioni;

b) che non sono accompagnate da alcuna fattura o nota di

libri o nella cui revisione emergano delle essenziali differenze fra il tenore della fattura o della nota e l'effettivo contenuto della spedizione.

§ 12

Rimarcandosi all' atto della revisione che nell' imballare i colli si abbia avuto di mira di deludere la sorveglianza, e di sottrarre alla vista ed al fermo stampati punibili; in ispecialità poi riscontrandosi falsi i frontispizi o le coperte di simili stampati, o che questi siano inseriti a fogli in altre opere, si dovrà porre sotto sequestro tutta la spedizione in colal guisa predisposta, ed incamminare la procedura penale per gli stampati introdotti di contrabbando e per l' attentato di delusione delle Autorità.

§ 13.

Le spedizioni di libri che non presentano alcun obbietto, devono trattarsi con sollecitudine e rilasciarsi senza alcun indugio.

Gli stampati proibiti rinvenuti all' atto della revisione si separeranno dagli altri, e si metteranno sotto sequestro · si procederà quindi pei medesimi a termini del § 52 del Regolamento sulla stampa. La loro apprensione deve aver luogo sotto qualunque siasi circostanza, ed anche nel caso che nell' interno della Monarchia non si trovi una persona cui possa essere applicata la procedura penale.

Il rinvio di opere, la cui introduzione dall' estero e diffusione ebbe luogo prima della emanata proibizione, dovrà effettuarsi a mezzo dell' Ufficio Doganale principale, sotto rigorosa controlleria delle Autorità di Finanza e di Polizia. Sarà obbligo di quest' ultima non solo di accertarsi che la spedizione sia stata eseguita, ma di ispezionare eziandio la conferma dell' Ufficio di uscita.

§ 14.

Qualora nella revisione di spedizioni di libri si riscontrino

per parte della Commissione incaricata della medesima degli stampati, che, sebbene non siano stati ancora proibiti, vengono però da essa ritenuti come sospetti, dovranno questi trattenersi previamente sotto custodia d' ufficio, o sarà dovere della Commissione di prendere notizia del vero tenore di simili stampati con tutta la speditezza possibile. Trovando la Commissione delle fondate ragioni per un divieto, dovrà essa inoltrare la motivata sua proposizione col visto del Direttore di polizia al Luogotenente, il quale la rassegnerà con tutta la possibile sollecitudine al Supremo Dicastero di Polizia. La seguita contestazione di un'opera a stampa proveniente dall'estero, dovrà ogni volta essere partecipata anche ai Luogotenenti degli altri Domini, affinchè in pendenza della Superiore decisione venga impedito che sia ulteriormente diffusa.

§ 15.

Se il divieto di uno stampato venne promulgato col Bollettino delle Leggi dell' Impero, od in altro dei modi legalmente obbligatorii per tutti, le determinazioni penali del Regolamento sulla stampa e del Codice penale generale si applicheranno in confronto di chiunque dopo la seguita pubblicazione si renda colpevole rispetto a simili stampati di una delle azioni contemplate dal § 24 del Regolamento sulla stampa.

§ 16.

In molti casi però, il Supremo Dicastero di Polizia non farà luogo ad una tale notificazione pubblica, ma si accontenterà di impedire lo spaccio di uno stampato estero per parte degli esercenti e la sua spedizione col tramite degli uffici postali, e di impedire inoltre l' ulteriore suo ritiro dall' estero. In simili casi, il divieto emanato si comunicherà alle Autorità politiche, a quelle di Finanza e di Polizia, alle Procure di Stato, e, nei Domini, dove non risiede per anco veruna Procura, agli II. RR. Tribunali, cui è affidata la giurisdizione penale sui crimini e sui delitti; e finalmente agli uffizii postali ed allo Gendarmerio, o sarà con-

temporaneamente intimato ai gremii de' librai e negozianti di oggetti di belle arti, antiquari e tipografi in un numero di copie proporzionato a quello degli esercenti cui devono essere distribuiti, ed inoltre ai proprietari di biblioteche circolanti e de' gabinetti di lettura. Tale divieto si affiggerà nel tempo stesso a vista di chiunque nel locale d' ufficio assegnato per la revisione dei libri. Riferibilmente alle pratiche ufficiali di polizia ad alle conseguenze legali e pene da pronunciarsi per parte delle Autorità di Polizia, il divieto si considererà come pubblicato dal giorno della predetta affissione.

È dovere delle Autorità di Polizia di aver cura che l' intimazione dei divieti ai gremii ed agli esercenti segua a tempo opportuno. Nelle pratiche d' ufficio che accadesse d' intraprendere, sono esse però dispensate rimpetto alle singole parti dalla prova della seguita intimazione speciale.

§ 17.

Le gazzette estere, alle quali viene tolto il favore dell' associazione postale, sono da trattarsi in egual modo come gli stampati proibiti, di cui è menzione al § 16 della presente istruzione; non è quindi lecito, come non lo è per questi ultimi, di procurarne l' esito mediante il commercio librario.

Al contrario, cesserà d' ora innanzi la consuetudine di ritenere come tacitamente proibite le gazzette estere, quando non apparissero registrate nell' elenco di prenumerazione degli uffici postali.

§ 18.

I divieti emanati si terranno presso tutte le Autorità di Polizia nella debita evidenza, istituendone degli esatti elenchi giusta la modula unita in appendice C.

C.

I divieti sin qui emanati dal Ministero dell' Interno, pubblicati col Bollettino delle Leggi dell' Impero, rimangono in pieno vigore, e sono da registrarsi nell' elenco.

In quanto debbano avere ancora applicazione altri divieti

emanati nei tempi addietro, ovvero per singoli territorii in istato di assedio, sarà da avanzarsi a seconda del bisogno emergente, di caso in caso, una motivata proposizione.

§ 19.

Venendo pronunziata dal Giudice la soppressione di uno scritto di tenore punibile, non può più esserne concesso a nessuno l'acquisto eccezionale per uso privato.

§ 20.

Il permesso eccezionale di ritirare stampati proibiti, può essere accordato a persone meritevoli di fiducia, od a stabilimenti in ispecialità per iscopi scientifici.

Il permesso di ritirare per uso privato stampati, pei quali venne pubblicato un divieto obbligatorio per tutti (§ 15), non può essere accordato se non dal Supremo Dicastero di Polizia. — Per altri stampati, il cui divieto venne reso noto nel modo indicato ai §§ 16 e 17, sono in facoltà di accordare questo eccezionale permesso i Luogotenenti.

§ 21.

Ciascun permesso di questo genere non vale che per l'uso proprio dell'individuo, al quale venne accordato. Qualunque abuso di un simile stampato, mediante diffusione ulteriore, si considera e viene punito come una contravvenzione al § 24 del Regolamento sulla stampa.

Tale avvertenza sarà da aggiungersi espressamente in ogni permesso.

Venendo accordato il permesso di ritirare un'opera proibita ad una pubblica Biblioteca, dovrà la medesima regolarsi riguardo alla dispensa di una tal opera secondo la propria istruzione particolare.

§ 22.

Se un'opera estera proibita, di cui in via eccezionale fu permesso il ritiro ad un privato, ovvero ad una Biblioteca, si trova già nell'interno della Monarchia, e sotto custodia d'uffizio, la

Commissione incaricata della revisione dei libri, ne fa, verso pagamento del prezzo, la consegna a chi si presenta munito del permesso, ritirando il permesso medesimo. Occorrendo però di dover fare venire una tal opera appositamente dall'estero, dovrà la stessa indirizzarsi al rispettivo uffizio doganale principale, non già imballata in altri colli di libri, ma in forma di una separata spedizione sotto fascia.

Gli stampati proibiti, che si rinvengono in colli di libri, od in generale, frammisti ad altre spedizioni di libri, non possono essere sottratti all'apprensione in cui sono incorsi, sotto pretesto che taluno abbia domandato od anche già ottenuto il permesso del ritiro eccezionale.

Gli stampati proibiti, che vengono rilasciati dietro speciale licenza, saranno contrassegnati ufficialmente dalla Revisione dei libri, mediante impressione di un bollo in color nero, od in altro modo riconoscibile.

§ 23.

Presso le Luogotenenze sarà da tenersi nota di tutti i permessi eccezionali accordati pel ritiro di opere proibite, e di tutte le istanze insinuate a tale oggetto, comunque evase negativamente, la quale si rassegnerà ogni sei mesi al Supremo Dicastero di Polizia.

§ 24.

Le disposizioni sul trattamento degli stampati esteri, e segnalamente sulla procedura per gli stampati proibiti, non si estendono agli stampati periodici o non periodici commessi dai membri dell'Augusta Casa Imperiale, dagli I. R. Ministeri o dalle Supreme Autorità Amministrative, o spedite ai medesimi.

Simili stampati devono sempre inoltrarsi alla loro destinazione senza indugio.

APPENDICE A

al § 5 del Regolamento sulla stampa

I.

Produzione di stampati.

Sono obilitati a produrre stampati d'ogni sorta solamente coloro che banno ottenuto dalla competente autorità una licenza da tipografo, o volendosi applicare la litografia, una licenza da litografo.

Patente 18 marzo 1806 §. 1

Decreto della Commissione Aulica pel Commercio 12 maggio 1818, § 1

II.

Imprendimento di stampati.

L'imprendimento di stampati, ossia l'assunzione della stampa degli altrui scritti, onde venderli per conto proprio, è un diritto industriale che spetta esclusivamente ai librai ed ai tipografi, è per altro permesso di far stampare colendari a proprie spese anche ai legatori di libri. I negozianti di libri antichi non sono abilitati all'imprendimento di stampati.

Patente 1806, §§ 4, 10, 13

Idem, §. 5

È libero a qualunque autore di un' opera di farne eseguire la stampa per suo proprio conto. L'imprendimento della stampa di libri scolastici è regolato dalle norme speciali in proposito vigenti.

Idem, §. 11

III.

Commercio di stampati

Sono abilitati al commercio di stampati:
1. i librai,
2. i negozianti di libri antichi,
3. i negozianti di oggetti di belle arti,
4. i legatori di libri,
però entro i limiti seguenti:

Patente 1806 §. 4 — al 1. I librai possono fare commercio di qualunque genere di stampati che si producono mediante le arti tipografica e litografica, e che non sono proibiti. Essi sono perciò autorizzati a far commercio di libri vecchi e nuovi, legati e sciolti, ed anche di incisioni in rame, di litografie e carte geografiche (alle quali si trovi unito un testo a stampa), a vendere e barattare entro e fuori della Monarchia le opere imprese a stampare da autori indigeni od esteri, ad introdurre libri esteri, ed a rivenderli sì dentro che fuori della Monarchia.

Idem, § 5 — al 2. È permesso ai negozianti di libri antichi di far commercio soltanto di libri e stampati vecchi od almeno usati con legatura; il commercio di libri a stampati nuovi non è ad essi lecito di esercitarlo nemmeno per commissione.

Idem, § 14 — al 3. Ai negozianti di oggetti di belle arti è permesso di fare commercio di quegli stampati in cui la parte più pregievole sono immagini, incisioni in rame, quadri litografici o carte geografiche, ed in cui queste

effettivamente superano di molto il valore del testo stampato

Non possono fare commercio di altri stampati.

Patente 1806, § 13

al 4 I legatori di libri non sono autorizzati a fare commercio se non di libri ad uso delle scuole normali e ginnasiali, di libri di devozione e di calendarii.

Idem, § 10

Oltreciò è permesso ai tipografi e litografi di vendere in pubbliche botteghe quegli scritti, che essi imprendono a stampare, vale a dire quegli scritti che essi medesimi stampano per proprio conto, onde procurare lavoro ai proprii torchi, ed è permesso agli autori di

Idem, § 11

stampati di vender per conto proprio nella loro abitazione le edizioni delle opere, di cui sono gli autori, e delle quali fanno eseguire la stampa a proprie spese.

Riguardo alla vendita dei libri scolastici devono osservarsi le prescrizioni in proposito vigenti.

Principio generale d'industria

Gli esercenti autorizzati al commercio di libri non possono tenere a tale oggetto se non una sola bottega.

Patente 1806, § 15.

È permesso agli esercenti indigeni autorizzati al commercio di libri di negoziare coi libri di loro spettanza sulle fiere annuali; non è lecito a librai esteri di intervenire con libri alle fiere nell'interno della Monarchia

Chiunque può vendere collezioni di libri all'incanto.

Appendice B

Licenza di vendita
Di Sua Maestà I. R. Apostolica

Il Luogotenente (Governatore Civile e Militare, Capo politico per . . . .) accorda a (nome ed altro mestiere o professione) il permesso di vendere nel proprio locale (luogo, contrada, numero della casa) $^{il}_{i}$ sottoindicat$^{o}_{i}$ stampat$^{o}_{i}$ periodic$^{o}_{i}$. (Titolo dello stampato, luogo della stampa, editore.)

La presente licenza vale per sei mesi a datare dal giorno d' oggi, cioè fino al . . . .

Estratto del § 8. del Regolamento sulla stampa.

Queste licenze di vendita deggiono rilasciarsi sempre per la durata di sei mesi soltanto; non sono valevoli per altra persona, per altro luogo di vendita e per altro stampato, fuori di quelli espressamente nominati nelle licenze stesse, e possono essere subitamente ritirate in caso di abuso o di trasgressione.

Data . . . .

Firma

(L. S.)

APPENDICE *C.*

Numero progressivo	Titolo dell'Opera	Data e Numero del Decreto	Emissione del divieto	
			mediante il Bollettino delle leggi dell'Impero	mediante Notificazione alle Autorità ed agli esercenti
	N.B. L'Elenco dovrà munirsi al margine di lettere e tenersi in ordine alfabetico secondo il titolo dei libri, e secondo gli Autori (se questi sono nominati).			